

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 dicembre 2016 in Milano
tra

Credito Valtellinese S.p.A., Banca Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, **Credito Siciliano S.p.A.** e **Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A.**,
e la

Delegazione Sindacale "ad hoc" prevista ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del c.c.n.l. 31 marzo 2015 e dell'art. 25 del testo coordinato in materia di agibilità sindacali del 25 novembre 2015 e gli Organismi Sindacali Aziendali: FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UILCA

premessato e considerato che:

- a) in data 8 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Credito Valtellinese ha approvato l'*Action Plan* 2017-2018 contenente l'aggiornamento del vigente piano industriale che, in linea di continuità con gli obiettivi già fissati e solo in parte raggiunti dal piano strategico 2011-2014 aggiornati sino al 2016, conferma e ripositiona le linee di prosecuzione e adeguamento delle strategie per il periodo 2017-2018;
- b) per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'aggiornamento del predetto piano strategico, il Gruppo ha previsto ulteriori azioni di efficientamento organizzativo, nonché ulteriori strutturali azioni di *cost saving* di carattere immediato anche in materia di costi del personale;
- c) a tale riguardo, con comunicazione dell'11 novembre 2016, il Credito Valtellinese S.p.A., anche in nome e per conto delle altre Banche e Società del Gruppo bancario, ha provveduto a fornire ai competenti Organismi Sindacali l'informativa prevista ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali relativa:
 - alla riorganizzazione della struttura della rete commerciale;
 - agli ulteriori interventi di riduzione dei costi;
 - alle tensioni occupazionali e ulteriori leve legislativo-contrattuali;
- d) tenuto conto degli intendimenti reciproci e delle tempistiche volta per volta concordate relativamente alle diverse azioni di cui all'*Action Plan*, le Parti si sono incontrate nelle date del 22, 23 novembre e 15, 19, 20 e 21 dicembre per addivenire a un accordo per gestire le tematiche di cui alle lettere che precedono;
- e) in data 22 novembre 2016, le Parti hanno sottoscritto un verbale di incontro volto a far pervenire al Servizio Politiche del Lavoro e Welfare del Credito Valtellinese, entro e non oltre il 19 dicembre 2016, la richiesta del modello Ecocert e la relativa delega al datore di lavoro da parte dei Dipendenti nati entro il 31 dicembre 1962 che abbiano registrato novità sulle proprie posizioni contributive successive al 20 marzo 2014, ovvero assunti successivamente a tale data;
- f) le Parti, al fine di attenuare gli impatti derivanti dalla riorganizzazione che precede, concordano in merito all'opportunità di ricorrere prioritariamente alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore;
- g) le Parti, inoltre, quale misura di *cost saving* e per accompagnare i processi di riorganizzazione aziendale condividono di far ricorso, per gli anni 2017-2018, alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà nelle modalità disciplinate dal presente accordo,

tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe indicate,
dopo ampio confronto,
hanno raggiunto il seguente accordo

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

CAPITOLO I - TENSIONI OCCUPAZIONALI - PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 2 – Riduzione organici

In coerenza con i già richiamati obiettivi strategici, il Gruppo conferma che il numero complessivo degli esuberanti, da gestire con strumenti volontari, è pari a 234 Risorse. Tale numero è così determinato in conseguenza dell'utilizzo degli ulteriori strumenti organizzativi di cui al presente accordo, volti a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nel Gruppo.

Articolo 3 – Esodi incentivati

1. Ai Dipendenti di ogni ordine e grado - compresi i Dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - appartenenti alle Banche e alle Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese che siano già in possesso, alla data di sottoscrizione del presente accordo, dei requisiti di legge previsti per avere diritto ai trattamenti pensionistici dell'A.G.O. o che maturino i predetti requisiti entro il 31 marzo 2017, anche con diritto al mantenimento in servizio, è riconosciuta la facoltà di risolvere consensualmente e in maniera irrevocabile il rapporto di lavoro - senza oneri a carico di ciascuna delle Parti - compilando l'apposito modulo di adesione allegato al presente accordo (allegato n. 1) che, debitamente sottoscritto dall'interessato, dovrà pervenire all'Azienda entro e non oltre il 10 febbraio 2017; resta inteso che la decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al 31 marzo 2017.

2. Al Personale di cui al precedente comma sarà riconosciuto un importo onnicomprensivo lordo corrispondente al 20% della RAL (retribuzione annua lorda) in essere al momento della risoluzione dal rapporto di lavoro. Tale somma sarà erogata quale incentivazione all'esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Le Parti precisano che le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro di cui al presente articolo saranno ratificate in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.) entro e non oltre la data del 10 marzo 2017, ai sensi della normativa vigente, mediante verbale condiviso e allegato all'accordo che dirima ogni controversia anche potenziale concernente il rapporto di lavoro oggetto di risoluzione, anche ai fini di quanto previsto in tema di risoluzione del rapporto di lavoro dall'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015.

Articolo 4 – Prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore

1. Per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli organici di cui all'articolo 2 del presente accordo, le Parti concordano di favorire l'accesso - a partire dall'1 aprile 2017 - alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito (di seguito Fondo di solidarietà), di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e s.m.i. e come integrato dal D.I. n. 97220 del 23 settembre 2016, dei Lavoratori che aderiranno, su base volontaria all'"offerta al pubblico", secondo quanto in appresso specificato, sino almeno al raggiungimento delle cessazioni a livello di Gruppo di cui all'articolo 2 del presente

accordo, dedotte le cessazioni dei rapporti di lavoro per incentivo all'esodo di cui all'articolo 3 che precede e per l'esercizio dell'"opzione donna" di cui al successivo art. 5.

2. Ai sensi dell'art. 1336 c.c., i Dipendenti di ogni ordine e grado - compresi i Dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - appartenenti alle Banche e alle Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese che maturino il diritto ai trattamenti pensionistici dell'A.G.O. entro e non oltre il 31 dicembre 2022, in attuazione di quanto previsto dal vigente D.I. del 23 settembre 2016 n. 97220, potranno accettare l'"offerta al pubblico" formulata da ciascuna Azienda di appartenenza, compilando l'apposito modulo di adesione (allegato n. 2), per risolvere consensualmente e in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso e di indennità sostitutiva a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro. Il predetto modulo di adesione dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato e fatto pervenire all'Azienda inderogabilmente entro e non oltre il 10 febbraio 2017.

3. Ferma restando la necessità di aderire all'offerta entro e non oltre il 10 febbraio 2017, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà avverrà, con i criteri previsti al successivo comma 4, con le seguenti decorrenze:

- 1 aprile 2017 (con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il 31 marzo 2017), per un numero massimo di 150 Lavoratori che presentino formale adesione per accedervi (allegato 2), con le modalità che saranno rese note con successiva comunicazione,
- 1 dicembre 2017 (con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il 30 novembre 2017), per ulteriori 84 Lavoratori,

in coerenza con la necessaria esigenza di raggiungere il predetto obiettivo di cui all'art. 2 del presente accordo.

4. Nell'ambito di quanto previsto dal comma che precede, i Dipendenti che avranno accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo saranno individuati con i criteri di priorità nell'ordine di seguito rappresentato:

- a) lavoratori disabili che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge n. 104/92;
- b) lavoratori con maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'A.G.O.;
- c) lavoratori con maggiore età anagrafica;
- d) ulteriori motivazioni di carattere assistenziale, sociale o di carattere personale del dipendente.

5. La data di cessazione del rapporto di lavoro dei Lavoratori che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà sarà comunicata dall'Azienda agli interessati, in coerenza con i criteri sopra esposti.

6. I Lavoratori *part-timers* che dovessero accedere al Fondo di solidarietà vedranno trasformato, a loro richiesta, il loro rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno un mese prima di accedere al predetto Fondo.

7. Al Personale che acceda alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà sarà riconosciuto un importo onnicomprensivo lordo corrispondente:

- al 20% della RAL (retribuzione annua lorda) per chi permane al Fondo di solidarietà sino ad un massimo di 24 mesi;

- al 25% della RAL (retribuzione annua lorda) per chi permane al Fondo di solidarietà oltre 24 mesi. Tale somma sarà erogata quale incentivazione all'esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto secondo le vigenti disposizioni di legge. Della stessa verrà resa idonea comunicazione tramite circolare esplicativa.

8. Le Parti precisano che le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro di cui al presente articolo saranno ratificate in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso la

Direzione Territoriale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.) entro il 10 marzo 2017, ai sensi della normativa vigente, tramite verbale condiviso e allegato all'accordo che dirima ogni controversia anche potenziale concernente il rapporto di lavoro oggetto di risoluzione, anche ai fini di quanto previsto in tema di risoluzione del rapporto di lavoro dall'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015.

Articolo 5 – Opzione Donna

1. In favore delle Dipendenti che decidano di esercitare l'opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all'art. 1, comma 9, L. 243/2004 e s.m.i. (c.d. "Opzione Donna") sarà riconosciuto - in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro alla maturazione dei requisiti per la decorrenza dei trattamenti pensionistici - un importo onnicomprensivo lordo pari al 100% della RAL (retribuzione annua lorda) quale incentivo all'esodo. Resta inteso che tale importo sarà erogato quale incentivazione all'esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. L'erogazione in parola sarà subordinata alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e alla connessa sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione da ratificarsi in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.), ai sensi della normativa vigente tramite verbale condiviso e allegato all'accordo che dirima ogni controversia anche potenziale concernente il rapporto di lavoro oggetto di risoluzione.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Per Retribuzione Annuale Lorda (RAL) si intende la complessiva retribuzione contrattuale, corrisposta in via continuativa, compresa la quota *extra standard* del premio rendimento, gli assegni *ad personam* erogati su 12 e su 13 mensilità, con esclusione degli importi di natura variabile (quali ad esempio le voci erogate a titolo di indennità e rimborso spese, premi aziendali, importi *una tantum*, liberalità, etc.).

Articolo 6 - Garanzie in caso di modifiche normative previdenziali

1. In caso di variazione delle condizioni e dei criteri legali di accesso ai trattamenti pensionistici previsti presso l'A.G.O. nonché alle prestazioni straordinarie del Fondo sopravvenute dopo la stipulazione del presente verbale di accordo, le Parti si incontreranno per trovare idonee e adeguate soluzioni che garantiscano l'accompagnamento dei Lavoratori sino al percepimento delle prestazioni pensionistiche A.G.O..

2. Qualora, per effetto della variazione delle aspettative di vita, si dovesse determinare l'anticipazione della data di decorrenza dei trattamenti pensionistici previsti dall'A.G.O., i Dipendenti interessati sono tenuti a presentare domanda di pensione in tempo utile per la fruizione dei trattamenti pensionistici in tal modo anticipati. In tal caso l'Azienda si impegna a dare congruo preavviso ai Lavoratori interessati.

Articolo 7 – Agevolazioni per il Personale che accede alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà

1. Al Personale che acceda alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sono riconosciute le agevolazioni di seguito indicate:

- a) **assistenza sanitaria integrativa:** agli interessati sarà assicurato, in quanto già iscritti alla Mutua Interna di Assistenza Gruppo Credito Valtellinese, il mantenimento dell'iscrizione fino al mese precedente a quello in cui gli interessati stessi percepiranno il trattamento di

pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di assistenza di base, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del Dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il Personale in servizio.

Sarà, inoltre, assicurato il mantenimento della forma di assistenza sanitaria integrativa diversa dalla Mutua Interna di Assistenza Gruppo Credito Valtellinese alle medesime condizioni economiche e normative previste per il Personale in servizio;

b) **previdenza complementare:** agli interessati, in quanto iscritti a forme di previdenza complementare a contribuzione definita (Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese, PreviBank, Fondo Pensione Banca Popolare di Ancona) o a forme di previdenza complementare a prestazione definita (Fondo Pensione per i Dipendenti del Credito Artigiano), sarà assicurato il mantenimento dell'iscrizione fino al mese precedente a quello in cui gli interessati stessi percepiranno il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di assistenza di base al fondo pensione di appartenenza alle stesse condizioni normative in essere per il Personale in servizio. A scelta del Dipendente sarà riconosciuto:

- un importo - da corrispondere quale incentivazione all'esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione e in un'unica soluzione - pari alla contribuzione complessiva a carico dell'Azienda per la forma di previdenza complementare cui il Dipendente aderisce nella misura in vigore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà;
- ovvero, in alternativa, il versamento in un'unica soluzione, alla forma di previdenza complementare di rispettiva iscrizione, della contribuzione complessiva a carico dell'Azienda nella misura in vigore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà.

Agli interessati iscritti a forme di previdenza a prestazione definita, nel periodo di adesione al citato Fondo di solidarietà non è prevista alcuna erogazione integrativa all'assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare, da erogare individualmente al momento del pensionamento A.G.O.;

c) **condizioni bancarie e creditizie:** saranno garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del Personale in servizio, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione A.G.O.;

d) **coperture assicurative per infortunio extraprofessionale:** fino al mese precedente a quello in cui gli interessati percepiranno il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di assistenza di base saranno garantite le coperture assicurative per infortunio extraprofessionale alle medesime condizioni in essere a favore del Personale in servizio.

2. In ogni caso le previsioni del presente articolo avranno effetto per ciascun interessato che abbia aderito al Fondo di solidarietà con fruizione delle prestazioni in forma rateale e fino all'ultimo mese di percepimento dell'assegno straordinario erogato dal Fondo. Successivamente gli interessati potranno beneficiare delle eventuali agevolazioni tempo per tempo in vigore per il Personale in quiescenza.

Articolo 8 – Incontro di verifica

1. Le Parti prevedono sin da ora un momento di verifica, da tenersi con apposito incontro entro il 15 marzo 2017, nell'ambito del quale saranno esaminati i dati relativi alle domande pervenute ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 che precedono, al fine di valutare il raggiungimento del più volte richiamato obiettivo di riduzione degli organici, di cui all'art. 2 del presente accordo.

2. Nel caso in cui ad esito dell'incontro di verifica, le domande pervenute risultassero inferiori rispetto al numero di Risorse di cui all'articolo 2 del presente accordo, le Parti si confronteranno per trovare soluzioni condivise.

3. Nel caso in cui nel corso dell'incontro di verifica di cui al comma 1) risulti che l'obiettivo di cui all'articolo 2 sia stato superato, il Gruppo accoglierà le domande presentate in eccedenza rispetto all'obiettivo prefissato, laddove economicamente e gestionalmente compatibile con gli obiettivi previsti dall'Action Plan 2017/2018.

Articolo 9 - Risorse specialistiche e strategiche

1. Allo scopo di salvaguardare la funzionalità operativa e organizzativa delle Aziende, il Gruppo potrà individuare un numero massimo di 5 (cinque) Risorse che, per le loro caratteristiche di alta specializzazione e professionalità ancorché in possesso, entro il 31 dicembre 2022, dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e s.m.i. e come integrato dal D.I. n. 97220 del 23 settembre 2016, saranno gestite nelle modalità di seguito illustrate.

2. Il Gruppo si riserva la facoltà di posticiparne l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà - con specifica adesione volontaria - entro l'ambito di valenza dell'Action Plan 2017/2018.

3. Le Parti si danno atto che nel corso del mese di aprile 2017 verrà effettuato un incontro di verifica circa le previsioni del presente articolo.

CAPITOLO II - PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 10 - Accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà

1. Le Parti concordano di ricorrere, quale strumento utile per ridurre il costo del lavoro e accompagnare i processi di riorganizzazione aziendale - nell'ambito della procedura per la gestione di situazioni di tensione occupazionale avviata con l'informativa indicata nelle premesse - alla sospensione/riduzione temporanea, nelle modalità volontarie previste dal presente accordo, dell'orario di lavoro pari a:

- un massimo di 21.000 giornate lavorative (1/360 della retribuzione lorda annua) a livello di Gruppo, da attuarsi nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2017;

- almeno 5.600 giornate lavorative (1/360 della retribuzione lorda annua) a livello di Gruppo, da attuarsi nel periodo dal 1° luglio 2018 al 31 agosto 2018,

con corrispondente riduzione del trattamento economico, avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui agli artt. 5, 1° comma, lett. a), punto 2, e 10 del D.I. n. 83486/2014 e s.m.i., secondo criteri e modalità definiti con il presente accordo. I predetti periodi di fruizione potranno essere ridefiniti al fine di renderli coerenti con i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Le giornate lavorative a livello di Gruppo sopra indicate sono così ripartite tra le varie Banche e Società del Gruppo per gli anni 2017/2018:

Società	Giornate di solidarietà 2017	Giornate di solidarietà 2018
Credito Valtellinese	14.200	4.000
Credito Siciliano	5.600	1.200
Creval S.S.	1.200	400
Totale	21.000	5.600

3. Quanto precede sarà attuato in coerenza con le deliberazioni tempo per tempo assunte dal Comitato di Gestione del Fondo, nei limiti delle risorse a disposizione di ciascuna Banca e Società del Gruppo e delle previsioni di cui agli articoli 9 e 10 del D.I. n. 83486/2014 e s.m.i., e comunque nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. Pertanto non si darà corso alla sospensione e/o alla riduzione dell'orario di lavoro che dovesse eccedere tali limiti.

Articolo 11 – Modalità operative

1. Il Personale di ogni ordine e grado (compresi i Dirigenti) dipendente delle Banche e Società del Gruppo che ne farà richiesta, sarà ammesso, nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive dell'Azienda in cui il richiedente svolge l'attività lavorativa, alla riduzione e/o sospensione dell'orario di lavoro con contestuale accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà di settore, fino a capienza delle risorse economiche disponibili per ciascuna Azienda e comunque subordinatamente ai criteri e deliberazioni tempo per tempo assunti dal Comitato Esecutivo del Fondo stesso.

2. Le Parti concordano che la sospensione/riduzione temporanea dell'attività di lavoro, pari a un numero massimo di 21.000 giornate lavorative a livello di Gruppo per l'anno 2017 e pari ad almeno 5.600 giornate lavorative per l'anno 2018, ripartite per Azienda come indicato all'articolo che precede, è da suddividere nella misura che sarà indicata dagli interessati e che, comunque, dovrà essere compresa tra:

Società	Giornate di solidarietà 2017* minime <i>pro capite</i> volontarie	Giornate di solidarietà 2017* massime <i>pro capite</i> volontarie	Giornate di solidarietà 2018** minime <i>pro capite</i> volontarie	Giornate di solidarietà 2018** massime <i>pro capite</i> volontarie
Credito Valtellinese	3	10	1	5
Credito Siciliano	3	10	1	5
Creval S.S.	3	10	1	5

(* Il periodo di fruizione delle giornate si intende quello intercorrente tra il 1° giugno e il 30 settembre 2017.

** Il periodo di fruizione delle giornate si intende quello intercorrente tra il 1° luglio 2018 e il 31 agosto 2018.

I predetti periodi di fruizione potranno essere ridefiniti al fine di renderli coerenti con i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.)

3. Le richieste volontarie di cui al comma precedente dovranno essere prenotate, con contestuale decurtazione dal *plafond* aziendale annuo, compilando l'apposito *format* in procedura "Time", e dovranno essere tempo per tempo pianificate unitamente all'ordinaria programmazione delle ferie, restando inteso che i periodi di fruizione sopra indicati di ciascun anno dovranno essere comunque confermati insieme alle ferie dall'Azienda. Le giornate di cui al comma 2 sono da intendersi come giornate intere.

3.bis Nel caso in cui l'Azienda non conceda le giornate di solidarietà nella pianificazione richiesta dal dipendente, quest'ultimo potrà riprogrammare le giornate d'intesa con l'Azienda stessa.

4. Nel caso in cui il numero delle giornate lavorative volontariamente optate nell'anno 2017 risulti inferiore rispetto all'obiettivo di ciascuna Azienda, le residue giornate non optate, qualora residuino nella misura inferiore a 1 (una) giornata *pro capite* tra i non optanti, saranno traslate nella

dotazione dell'anno 2018 di ciascuna Società, in modo che il numero delle giornate *pro capite* garantisca comunque l'obiettivo complessivo predetto, nel limite comunque dell'esaurimento del *plafond* annuo. Di tale eventuale traslazione le Aziende si impegnano a dare preventiva comunicazione alle rispettive organizzazioni sindacali aziendali.

5. Nel caso in cui il numero delle giornate lavorative volontariamente optate nell'anno 2018 risulti inferiore rispetto al complessivo obiettivo di cui all'articolo che precede, le Parti si incontreranno per le opportune valutazioni.

Articolo 12 - Ferie

Al fine di garantire il corretto adempimento delle prassi applicative INPS nonché delle normative aziendali tempo per tempo vigenti sul tema, i Dipendenti coinvolti dall'applicazione degli articoli che precedono dovranno pianificare per intero le ferie spettanti anno per anno, al fine di fruire delle giornate di solidarietà previste agli articoli che precedono.

CAPITOLO III – ULTERIORI MISURE DI COST-SAVING

Articolo 13 – Prestazioni aggiuntive

Le Parti concordano sulla necessità di contenere il ricorso al "lavoro straordinario" e al "lavoro supplementare" che sarà autorizzato dall'Azienda soltanto sulla base di esigenze e situazioni tecniche, produttive ed organizzative di effettiva straordinarietà, in un'ottica -per quanto ovvio- di massima trasparenza sulla gestione di tali prestazioni lavorative.

Articolo 14 - Gestione residui ferie

Le Parti condividono l'esigenza che le Aziende del Gruppo collochino in ferie il Personale che abbia residui superiori alle 26 giornate. Tale fruizione sarà effettuata, compatibilmente con le esigenze aziendali, nel corso dei prossimi 24 mesi, tramite adeguate pianificazioni da concordare con gli interessati.

Articolo 15 - Lavoro a tempo parziale

Le Banche e Società del Gruppo favoriranno, per quanto possibile, il ricorso al lavoro a tempo parziale, in tutte le sue forme, accogliendo, con gradualità nell'arco temporale dell'*Action Plan*, le domande di *part-time* tempo per tempo pervenute dal Personale in servizio a tempo pieno appartenente sia alle aree professionali che ai quadri direttivi.

Articolo 16 - Periodo progettuale

Le Parti convengono di promuovere l'accesso al c.d. "periodo progettuale" quale possibilità per tutti i Dipendenti interessati di interrompere il proprio percorso lavorativo con conservazione del posto di lavoro e di assentarsi dall'Azienda per un periodo continuativo non retribuito della durata massima di 24 mesi, allo scopo di aggiornare il proprio bagaglio di conoscenze o dedicarsi alla progettazione di un nuovo futuro professionale o ad una particolare attività di carattere personale non contraria agli interessi dell'impresa o incompatibile con i doveri di ufficio e di contratto. La richiesta del dipendente, e sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere motivata, quindi, da ragioni anche diverse da quelle attualmente previste dal c.c.n.l..

CAPITOLO IV - MOBILITÀ PROFESSIONALE

Premessa

La lista delle Filiali oggetto delle chiusure/trasformazioni previste dall'*Action Plan* 2017-2018, anche in considerazione della diffusione territoriale del Gruppo, sarà diffusa tempo per tempo alle

organizzazioni sindacali dei lavoratori, alla clientela e alle strutture delle Banche interessate al fine di non creare criticità con riferimento alla motivazione delle Risorse, alle azioni commerciali e alla gestione della clientela e comunque in ottemperanza alle disposizioni normative e contrattuali in materia.

Con apposite convocazioni, saranno previsti specifici e appositi incontri di verifica con le organizzazioni sindacali, da tenersi, preventivamente alla comunicazione alla clientela e comunque entro due mesi precedenti la chiusura delle unità produttive. Nell'ambito di tali incontri le aziende comunicheranno i dati relativi alle ferie di cui all'art. 14 del presente accordo.

Art. 17 - Mobilità professionale

1. Le riduzioni di organico previste nel corso dell'anno 2017 di cui all'Action Plan 2017-2018 determineranno processi di mobilità professionale, nonché percorsi di riqualificazione, riconversione e ricollocazione professionale, in conformità alle previsioni dei vigenti c.c.n.l. e c.i.a..

2. Tali riqualificazione, riconversione e ricollocazione professionali saranno attuate anche attraverso adeguati percorsi formativi e/o di affiancamento, in un'ottica di complessivo accrescimento delle professionalità nei rispettivi ruoli, facendo altresì ricorso alle risorse messe a disposizione dal Fondo paritetico di settore (FBA). A tale riguardo le Parti confermano che all'atto della pubblicazione dell'Avviso per l'anno 2017 le stesse si rincontreranno per valutare i contenuti dei relativi programmi formativi onde consentire il finanziamento del progetto formativo all'uopo strutturato.

CAPITOLO V - CONCLUSIONE PROCEDURA

Articolo 18 - Conclusione procedura

Le Parti, dopo un approfondito esame, si danno atto di aver definito e concluso, con la sottoscrizione del presente accordo, la procedura contrattuale attivata con informativa dell'11 novembre 2016.

Grandes firmatures

Credito Valtellinese S.p.A. 		Credito Siciliano S.p.A. 		
Creval Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A. 				
La Delegazione Sindacale ad hoc				
FABI 	FIRST-CISL 	FISAC-CGIL 	SINFUB 	UILCA

Gli Organi di Coordinamento Aziendali, laddove presenti, o le RSA di Credito Valtellinese

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

Stefano ho Scola
M. Vallicella

Centro
15/10

Gli Organi di Coordinamento Aziendali, laddove presenti, o le RSA di Credito Siciliano

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UILCA

Gli Organi di Coordinamento Aziendali, laddove presenti, o le RSA di Creval Sistemi e Servizi

FABI

FIRST-CISL

UILCA

10 di 13

**RICHIESTA DI ADESIONE ALL'OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL'ESODO
DI CUI ALL'ART. 3 DEL VERBALE DI ACCORDO DEL 21 DICEMBRE 2016**

Spettabile
Servizio Politiche del Lavoro e Welfare
Credito Valtellinese S.p.A.
Via Feltre, 75
20134 – Milano
Anticipata via e.mail a:
servizio.politichelavoro@creval.it

Il/La Sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ provincia _____
Dipendente della Società _____ matricola _____

con la presente, in adesione al piano di incentivazione all'esodo di cui al verbale di accordo del 21 dicembre 2016

considerato che

- ha già maturato**, alla data del 21 dicembre 2016, i requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
- matura**, alla data del ___ / ___ / ___ (inserire una data compresa tra il 22 dicembre 2016 e il 31 marzo 2017), i requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria,

propone in via irrevocabile

a _____ (Società datore di lavoro) di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro, con esclusione di qualsivoglia preavviso e indennità sostitutiva, con decorrenza fissata al 31 marzo 2017 (ultimo giorno del rapporto di lavoro), anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dal predetto accordo del 21 dicembre 2016.

e si impegna

a porre in essere le attività necessarie alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ratificandola in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.) ai sensi della normativa vigente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in tema di convalida della cessazione dal rapporto di lavoro.

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

(Data)

(Firma)

Spettabile
Servizio Politiche del Lavoro e Welfare
Credito Valtellinese S.p.A
Via Feltre, 75
20134 – Milano
Anticipata via e.mail a:
servizio.politichelavoro@creval.it

Oggetto: accettazione dell'“offerta al pubblico” ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore del credito

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ provincia _____
Dipendente della Società _____ matricola _____

preso atto

- del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e come integrato dal D.I. n. 97220 del 23 settembre 2016 e delle relative disposizioni sul *Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito* (di seguito Fondo di solidarietà);
- del contenuto dell'accordo sindacale del 21 dicembre 2016, con particolare riferimento all'“offerta al pubblico” in esso formulata;

atteso che

in base alla vigenti disposizioni di legge, entro il 31 dicembre 2022 maturerà i requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria,

dichiara di accettare

l'offerta, formulata dall'Azienda ai sensi dell'art. 1336 c.c., di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla data che sarà comunicata dall'Azienda agli interessati, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 4 dell'accordo sindacale del 21 dicembre 2016 per poter accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà, consapevole che, con la ricezione da parte dell'Azienda della presente dichiarazione, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sarà perfezionata e conclusa e non sarà più possibile modificare e/o revocare il consenso prestato dal sottoscritto.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di:

- accettare tutto quanto stabilito dall'accordo sindacale del 21 dicembre 2016 e dal Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e come integrato dal D.I. n. 97220 del 23 settembre 2016;
- rinunciare – ai sensi del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e s.m.i.- al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva;
- non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità;

- esercitare una delle seguenti opzioni (*barrare la casella prescelta*):

- richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione sindacale cui risulta attualmente iscritto;
- richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale;
- richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in unica soluzione.

In caso di richiesta di liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale, ove l'interessato sia iscritto a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita, esercitare una delle seguenti opzioni:

- il sottoscritto chiede di ricevere un importo - da corrispondere quale incentivazione all'esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione e in un'unica soluzione - pari alla contribuzione complessiva a carico dell'Azienda per la forma di previdenza complementare cui il Dipendente aderisce nella misura in vigore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà;
- in alternativa, il versamento in un'unica soluzione, alla forma di previdenza complementare di rispettiva iscrizione, della contribuzione complessiva a carico dell'Azienda nella misura in vigore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà.

Il sottoscritto, infine

- prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data comunicata dall'Azienda; la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sarà ratificata in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.) anche ai sensi della normativa vigente;
- dichiara di essere consapevole che *"Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi d'investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato."*, come espressamente previsto dalla vigente normativa che disciplina le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà
- si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda ed al Fondo l'eventuale instaurazione - nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie - di un rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo che comportino un'attività lavorativa prestata in favore di soggetti diversi da quelli di cui al punto che precede.

(Luogo)

(Data)

(Firma)